



**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME  
- SEZIONE UNICA CIVILE -**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1912 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013 e vertente

**TRA**

[REDACTED] (C. F.: [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via F. [REDACTED] n. [REDACTED], presso lo studio legale associato [REDACTED], difeso e rappresentato dall' avv. [REDACTED] in forza di procura speciale a margine all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

- ATTORE OPPONENTE -

**CONTRO**

[REDACTED] S.p.A. (P.I. [REDACTED]), (già [REDACTED] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via [REDACTED] n. [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], in forza di procura speciale in atti

- CONVENUTA OPPOSTA -

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo n. 428/2013 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 28/10/2013.

Conclusioni: come da verbale in atti

\*\*\*

Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba contenere: *"la concisa esposizione*

delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme, prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).

Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.

\*\*\*

Con atto di citazione del 16/10/2013, notificato il 23/09/2013, il Sig. [REDACTED], proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2013, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di [REDACTED] - oggi [REDACTED] -, della somma di € 17.879,58, oltre interessi di mora e spese di procedura, chiesto ed ottenuto in relazione a contratto di finanziamento n. 1962411, in atti.

L'opponente a sostegno dell'opposizione eccepiva la falsità delle firme apposte sul contratto per cui è causa, per non averlo mai sottoscritto.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante, contestando in fatto e in diritto il disconoscimento dell'opponente, chiedono la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nelle more del giudizio, a seguito di scissione della [REDACTED] S.p.A., si costituiva in giudizio, con comparsa di intervento ex art. 105, comma I, c.p.c., [REDACTED] S.p.A., quale società beneficiaria dell'intero compendio aziendale della società scissa, compreso il credito per cui è opposizione, e per l'effetto, chiedeva in via preliminare l'estromissione dell'[REDACTED] S.p.A., dal presente giudizio, nel merito il rigetto della spiegata opposizione.

Ritenuta inammissibile e/o superflua ai fini della decisione la CTU grafologica sul contratto, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### **Motivi della decisione**

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto segue.

L'eccepita inefficacia del rapporto contrattuale con la società opposta, per falsità della firma dell'opponente, è di evidente contrasto con quanto documentato ed acquisito in atti.

Invero il disconoscimento formulato dall'opponente nell'atto di citazione, delle sottoscrizioni in calce al contratto oggetto del giudizio è inammissibile, inquanto incompatibile con il comportamento tenuto dallo stesso durante l'esecuzione del finanziamento.

Invero non risulta che l'opponente abbia mai contestato l'avvenuta erogazione delle somme per cui è finanziamento e i pagamenti effettuati (36 rate), né mai prima dell'azione intrapresa dalla banca, ha sconfessato la firma apposta sui documenti.

*E' pacifico per costante giurisprudenza di legittimità che, "la parte che abbia, tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura privata a lei riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza, che, ove ciò avvenga in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede, la controparte sia tenuta a chiedere la verifica" ( ex multis Cass. 10849/2012).*

L'estraneità affermata dall'opponente in ordine al contratto di finanziamento, risulta altresì smentita dai documenti depositati da parte opposta, a riprova del fatto che il contratto di finanziamento sia stato effettivamente sottoscritto dall'opponente, vale a dire, copia carta di identità, codice fiscale e dichiarazione dei redditi, poi fatti pervenire alla cessionaria.

Documentazione che stante la natura strettamente personale, si può ragionevolmente presumere, in mancanza di allegazione e prova contraria, che sia stata consegnata da [REDACTED], all'atto della sottoscrizione del contratto.

Anche alla luce dell'evidenza documentale di cui sopra, il disconoscimento della sottoscrizione in calce al contratto di finanziamento da parte dell'opponente, deve ritenersi inammissibile e non meritevole di accoglimento.

#### **Sulle spese e competenze di lite**

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore e dell'oggetto della causa ex D.M. n. /2014 al minimo, essendosi la fase istruttoria e/o di trattazione limitata alla predisposizione di memorie senza svolgimento di attività istruttoria, e la fase decisionale con scritti conclusivi, contenenti argomentazioni già esposte nei rispettivi atti introduttivi e memorie.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1- in via preliminare, dichiara l'estromissione dal presente giudizio della [REDACTED] S.p.A., per i motivi di cui in parte motiva;
- 2- nel merito, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo impugnato n. 428/2013 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, che dichiara esecutivo;
- 3- condanna l'opponente [REDACTED] a rifondere all'opposta, [REDACTED] Spa, in persona del legale rappresentante pro-, (già [REDACTED] S.p.A.), le spese e compensi di

giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.738,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.

Lamezia Terme, 10/07/2021

Il Giudice Onorario  
dott.ssa Anna Destito